

Dott. Francesco Ferri de Lazara  
Dott. Enrico Grigolin  
Avv. Filippo Lo Presti

Avv. Vincenza Valeria Cicero

Dott.ssa Hillary Romanato  
Avv. Silvia Segato  
Dott.ssa Francesca Sturba  
Avv. Giulia Bassanini  
Dott.ssa Giulia Veronese  
Dott.ssa Alessia Segliani  
Avv. Elisa Mardegan  
Avv. Ilaria Manin  
Avv. Gianmarco Sarto  
Rag. Monica Massironi

Padova, 08 aprile 2025  
Spett.li  
Sig.ri Clienti

OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 07/2025

## OBBLIGO DI ASSICURAZIONE CATASTROFALE: TERMINI IN BASE ALLE DIMENSIONI DELL'IMPRESA

Gentili Clienti,

con riferimento alla Ns circolare informativa n. 03/2025 sull'obbligatorietà per le imprese iscritte nel Registro Imprese di stipulare contratti assicurativi a copertura dei rischi catastrofali, si segnala che, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, co. 101, L. 213/2023, il DL 31 marzo 2025 n. 39, art. 1 ("*Misure urgenti in materia di polizze catastrofali*") ha previsto **una proroga dei termini della stipula del suddetto contratto in base alle dimensioni dell'impresa.**

Inoltre, in data 01 aprile 2025 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito alcuni chiarimenti sotto forma di FAQ nel proprio sito internet, in merito ad alcuni aspetti relativi all'obbligo di stipulare l'assicurazione in oggetto.

### SCADENZE

Il termine per stipulare il contratto assicurativo contro i rischi catastrofali varia a seconda delle dimensioni dell'impresa (art.1, DL 39/2025), nello specifico:

- **31 marzo 2025 per le Grandi imprese;**
- **01 ottobre 2025 per le Medie imprese;**
- **31 dicembre 2025 per le Micro e Piccole imprese.**

### CHIARIMENTI DEL MIMIT

In data 01 aprile 2025 il MIMIT ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'obbligo di stipulare l'assicurazione in oggetto, nello specifico:

- qualora l'impresa non detenga la proprietà dei beni assoggettabili all'obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali, l'imprenditore deve assicurare tutti i beni impiegati nell'esercizio d'impresa, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa;

- se i beni sono gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione, sono esclusi da copertura assicurativa, come previsto dall'art. 1, comma 2, DM 18/2025;
- i beni immobili in costruzione non sono oggetto di copertura assicurativa, in quanto iscritti all'art. 2424, co.1, voce BII n.5, dunque non nelle voci di bilancio richieste dal DM 18/2025 (all'art. 2424, co.1, voce BII n.1,2,3 cc);
- l'obbligo assicurativo può essere assolto anche con l'adesione a polizze collettive;
- il Ministero ha puntualizzato che, indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, tutte le imprese sia con sede legale in Italia, che con sede legale all'estero ma con stabile organizzazione in Italia, hanno l'obbligo di stipulare l'assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofici, con esclusione delle imprese di cui all'art. 2135, C.c. (imprese agricole);
- per quanto concerne le polizze già in essere, vanno adeguate a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse;
- l'imprenditore che svolge l'attività presso la propria abitazione è obbligato a stipulare la polizza assicurativa per la porzione di edificio destinata all'esercizio dell'attività d'impresa;
- le imprese che non hanno in proprietà o non impiegano i beni di cui all'art. 2424, co.1, voce BII n.1,2,3 cc non sono soggette all'obbligo di stipula dell'assicurazione;
- i veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico non sono soggetti a copertura assicurativa, stante la definizione di attrezzatura fornita all'art. 1, comma 1, lett. b), DM n. 18/2025.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti,  
Cordiali saluti.

